

Delibera n. 23 del 27 maggio 2013

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "T. Bonati" di Bondeno

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria);

Visto il DPR 21 Novembre 2007, n. 235 (recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);

Ritenuto che la scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad instillare nei giovani la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale può realizzarsi solo nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri;

Nell'intento di contribuire ad educare alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza civile;

adotta il seguente

Regolamento disciplinare **per la Scuola Secondaria di Primo Grado**

Premessa:

- La responsabilità disciplinare è personale;
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, tuttavia, in conformità a quanto previsto dal D.L. 1 settembre 2008, n. 137, la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe ed espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame conclusivo del ciclo;
- I provvedimenti disciplinari debbono sempre perseguire finalità educative e tendere a consolidare il senso di responsabilità degli allievi e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale o comunque svolte a vantaggio della comunità scolastica;
- Le sanzioni inflitte sono sempre TEMPORANEE, PROPORZIONATE all'infrazione disciplinare ed ISPIRATE, per quanto possibile, al PRINCIPIO DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO; esse terranno conto della situazione personale dello studente al quale sarà offerto, ove possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative);

......*

Art. 1 – Ciascun alunno ha diritto al rispetto in quanto persona da parte degli adulti e dei compagni, al pieno apprendimento, all'utilizzo di strutture e materiali in buone condizioni, a un ambiente scolastico tranquillo e pulito. Pertanto, vanno puniti quei comportamenti che ledono tali diritti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale o comunque svolte a vantaggio della comunità scolastica.

Il Consiglio di Istituto individua le mancanze disciplinari, le sanzioni disciplinari, gli organi competenti a comminarle, il procedimento di irrogazione delle stesse.

Per quanto riguarda i diritti ed i doveri che regolano i rapporti tra la scuola, gli alunni e le famiglie si rimanda al Patto di Corresponsabilità, da cui discende il presente Regolamento.

Art. 2 – Mancanze sanzionabili

Sono da considerarsi comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutti i comportamenti che contravvengono ai doveri sanciti dall'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

- frequenza regolare e assolvimento degli impegni di studio;
- comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e degli adulti;
- osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza del Regolamento d'Istituto;
- utilizzo corretto delle strutture, dei sussidi e del materiale scolastico.

Sono pertanto soggette a sanzione, in rapporto alla gravità, le seguenti mancanze:

1. qualsiasi forma di mancanza nei confronti dei propri doveri quale, ad esempio, negligenza nell'assolvimento dei compiti assegnati, frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate, comportamento disattento o disinteressato;
2. qualsiasi forma di mancanza di rispetto per i luoghi e per le persone quale, ad esempio inosservanza degli orari in genere e particolarmente al momento dell'ingresso in classe all'inizio delle lezioni e dopo l'intervallo, lettura di scritti non attinenti la lezione, uscite ripetute e prolungate dalla classe, svolgimento di attività non autorizzate durante le lezioni, disturbo dell'attività didattica, qualsiasi forma di danneggiamento di locali, suppellettili, attrezzature didattiche, ivi comprese scritte ed imbrattamento di muri, banchi, ed altro arredo scolastico;
3. qualsiasi forma di violenza fisica e/o verbale verso i compagni e verso il personale ivi compresa qualsiasi forma di scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola;
4. qualsiasi forma di utilizzo a scuola di cellulari e oggetti non identificabili come sussidi didattici consentiti;
5. violazione delle norme di sicurezza e di igiene ivi compreso l'utilizzo improprio di sistemi di sicurezza, l'ingiustificata e non autorizzata chiusura a chiave di porte, ...;

6. Inosservanza di norme e divieti sanciti dal Regolamento di Istituto.

La presente elencazione è svolta a titolo meramente esemplificativo e non tassativo. Dovranno pertanto essere considerate mancanze sanzionabili tutte quelle condotte in ogni modo lesive del buon vivere civile poste in essere in violazione dei principi espressi dal DPR n. 249/1998 e successive modifiche ed integrazioni e, segnatamente, che costituiscano violazione dei doveri sanciti all'art. 3 del suddetto Provvedimento.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni previste, dalla più lieve alla più severa, sono

1. Richiamo verbale;
2. Ammonimento scritto sul registro di classe e/o sul libretto scolastico personale;
3. Ammonimento scritto con convocazione della famiglia;
4. Ammonimento scritto con diffida da inviare alla famiglia;
5. Esclusione da uscite didattiche e da viaggi di istruzione;
6. Attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica;
7. Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni (con o senza obbligo di frequenza)
L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto per un fatto grave e specifico o di reiterate infrazioni disciplinari annotate sul registro di classe.

Art. 4 – Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni: i docenti, il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe.

In particolare sono irrogate :

➤ *dai Docenti e/o dal Dirigente:*

- a) Richiamo verbale privata o in classe
- b) Ammonimento scritto sul registro di classe e/o sul libretto scolastico personale

➤ *dal Consiglio di Classe e/o dal Dirigente:*

- a) ammonimento scritto con convocazione della famiglia
- b) Ammonimento con diffida scritto da inviare alla famiglia

➤ *dal Consiglio di Classe:*

- a) esclusione da uscite didattiche e da viaggi di istruzione;
- b) attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica

- c) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 gg. e/o intervento educativo personalizzato (attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica da intendersi come misura accessoria ad altro tipo di sanzioni);
- d) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità della mancanza e/o sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

Art. 5 - Procedimento disciplinare

L'ammonizione scritta, comminata da un docente o dal Dirigente Scolastico e scritta sul registro di classe, deve essere comunicata per iscritto alla famiglia, che ha l'obbligo di firmare l'avviso.

In caso di violazioni di competenza del Consiglio di Classe, il procedimento inizia con l'informazione (contestazione degli addebiti) circa i fatti ritenuti lesivi del regolamento. Tale atto, firmato dal coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico, dovrà essere comunicato, a mezzo raccomandata a mano o raccomandata a/r, a chi esercita la potestà sull'alunno.

La comunicazione dovrà contenere:

- 1) Contestazione degli addebiti e relativi elementi di prova già acquisiti;
- 2) La previsione di un congruo termine (7 giorni) per presentare giustificazione scritta in merito ai fatti contestati da parte di chi esercita la potestà genitoriale, o da un difensore munito di apposito mandato;
- 3) L'indicazione della data e dell'ora in cui il C.d.C. si riunirà per procedere all'eventuale formalizzazione dell'addebito, per recepire le eventuali giustificazioni scritte, per ascoltare le difese orali dei soggetti di cui sopra e quindi, in fase finale, per deliberare sull'eventuale sanzione da irrogare.

Qualora nel termine concesso non pervengano giustificazioni e/o considerazioni, o qualora pervenendo le stesse non siano considerate fondate e dirimenti, il Consiglio di Classe deciderà sulla base degli elementi già in proprio possesso.

Nel caso in cui venga inflitta la sanzione, la stessa dovrà essere motivata e comunicata, con ogni mezzo idoneo a chi esercita la potestà sul trasgressore, con l'avvertimento che, entro giorni 15 dalla comunicazione, è ammessa la possibilità di ricorrere all'Organo di Garanzia per l'impugnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, la sanzione diverrà definitiva.

Art. 6 - Provvedimenti d'urgenza e integrazioni applicative

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Art. 7 – Impugnazioni e Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari di competenza del Dirigente e/o del Consiglio di Classe è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione di irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, da due docenti e due genitori individuati fra i membri del Consiglio d'Istituto, nonché da un docente e da un genitore supplenti che subentreranno in caso di incompatibilità o di assenza. Questi vengono eletti a scrutinio segreto da tutti i membri del Consiglio stesso.

L'Organo di Garanzia si riunisce in caso di ricorso proposto per iscritto ed in qualunque forma idonea comunicato da parte di chi ne ha diritto o di chi ne ha legittimo interesse.

Dal ricorso deve emergere inequivocabilmente la volontà di impugnare il provvedimento disciplinare, con la succinta indicazione dei motivi di impugnazione e degli elementi di prova proposti.

L'Organo di Garanzia si riunisce e, valutate tutte le circostanze, sentito lo studente ed i di lui genitori, eventualmente acquisiti ulteriori elementi se ritenuti indispensabili alla decisione, deciderà a porte chiuse a maggioranza assoluta dei membri presenti sulla sanzione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale di ciascuna riunione dell'Organo di Garanzia viene trascritto in un registro a pagine numerate e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni.

Art. 8 – Violazioni del D.P.R. 26.06.1998, n. 249

Contro le presunte violazioni del D.P.R. 24.6.1998 n° 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) possono fare ricorso al Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica competente gli studenti – e chiunque vi abbia interesse. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori, contro le violazioni del regolamento (D.P.R. 21.11.2007 n.235).

Art. 9 – Regolamento d'Istituto

Il presente Regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento d'Istituto